

ANALISI DEI COMMI

Interventi sulle aliquote su Irpef e sui redditi di lavoro dipendente (commi 2-9)

In primo luogo, la legge di Bilancio 2025 stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento), già previsto, in deroga alla disciplina del Tuir, per l'anno 2024 dal Dlgs n. 216/2023, e l'ampliamento della cosiddetta "no tax area" fino a 8.500 euro previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni assimilati, già introdotto per il 2024 anch'esso dal decreto n. 216/2023, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati. L'ampliamento viene effettuato modificando da 1.880 a 1.955 euro la detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15mila euro prevista dal Tuir (articolo 13 comma 1 lettera a)) e adeguando conseguentemente l'importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell'anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia. Inoltre, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall'anno d'imposta 2025, in favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20mila euro (rapportati all'intero anno) è riconosciuto un bonus, calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro è riconosciuto un contributo, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32mila euro, e di importo decrescente per redditi da 32mila euro in su, che si azzerà alla soglia dei 40mila euro. I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.

Nello specifico le nuove aliquote saranno:

23% per i redditi sino a 28.000,00 euro

35% per i redditi da 28.001,00 e 50.000,00 euro

43% per i redditi superiori a 50.001,00 euro

Limiti alle detrazioni fiscali (comma 10)

La legge di Bilancio 2025 introduce nel Tuir il nuovo articolo 16-ter, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Sono previste alcune esclusioni dal calcolo del limite, come le spese sanitarie detraibili in base all'articolo 15,

SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO

comma 1, lettera c) del Tuir, le somme detraibili in quanto investimenti in start-up (articoli 29 e 29- bis Dl n. 17/2012) e in PMI innovative (articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, Dl n. 3/2015), mentre per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici o per altri casi di detrazione ripartita in più annualità viene specificato che rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono esclusi dal computo anche gli interessi passivi e altri oneri detraibili previsti all'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese per interventi edilizi detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Novità riguardanti le detrazioni per familiari a carico (comma 11)

Cambia la detrazione per figli a carico, che si prevede possa applicarsi esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata. Nel dettaglio, il comma 11, lettera a), n. 1), modifica l'articolo 12, comma 1, lettera c) primo periodo del Tuir, prevedendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992.

Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari a 750 euro (comma 11, lettera a), n. 2) per ciascun ascendente convivente, da ripartire *pro quota* tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero (comma 11, lettera b).

Modifiche al regime forfettario (comma 12)

Per il 2025 viene aumentato da 30mila a 35mila euro il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfettario (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Detrazioni Irpef per le spese di istruzione (comma 13)

SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO

Le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione passano da 800 a 1000 euro.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (comma 23)

Viene confermata l'interpretazione autentica relativa all'applicazione del 26 per cento, a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività (commi 24-29)

Viene aumentata dal 26% al 33% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (articolo 67 comma 1 lettera *c-sexies* del Tuir) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro. Viene inoltre previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 al posto del costo o del valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell'articolo 68, comma 9-*bis*, del Tuir.

Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (comma 30)

Viene introdotta a regime la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con la possibilità di rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. Ritoccata dal 16 al 18% l'imposta sostitutiva dovuta per effettuare la rivalutazione.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (commi 54-56)

Viene anticipata al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, già prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. Restano esclusi gli interventi

SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO

di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Viene stabilita, inoltre, una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione, di maggior vantaggio per le abitazioni principali, e delle percentuali di detrazione relative all'eco-bonus (con esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili), al bonus per interventi di riqualificazione edilizia ed al sisma-bonus. Riguardo all'eco-bonus, viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% (50% per le abitazioni principali) delle spese sostenute nell'anno 2025 e 30% (36% per le abitazioni principali) delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Stesse percentuali anche per la detrazione relativa agli interventi di riqualificazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare e con esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Infine, analoghe percentuali anche per il sisma-bonus.

Stabilita, inoltre, la proroga della detrazione per l'acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5mila euro previsto per il 2024. Anche se non si tratta di una misura fiscale, per completezza sul tema aggiungiamo che ai commi da 107 a 110 viene previsto un "bonus elettrodomestici" per il 2025, che consiste in un contributo fino a 100 euro (200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro) per l'acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotto nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Si interviene, infine, anche sulla disciplina del Superbonus: in particolare, la detrazione del 65%, prevista dall'articolo 119 comma 8-bis, primo periodo, del DL n. 34/2020 per le spese sostenute nell'anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini

SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO

c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

Misure fiscali in materia ambientale (commi 48-53)

Tassazioni agevolate sui redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, maggiormente se si tratta di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria o ibridi plug-in. Aumento dell'aliquota Iva per smaltimenti di rifiuti mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Misure in materia di tracciabilità delle spese (commi 81-86)

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sono introdotte alcune disposizioni tese a favorire la tracciabilità delle spese, per esempio vincolando la deducibilità di alcune tipologie di spesa ai fini delle imposte sui redditi e Irap alla loro effettuazione con mezzi di pagamento tracciabili.

Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (commi 87-88)

Viene previsto il versamento annuale dell'imposta di bollo dovuta sui contratti di assicurazione sulla vita, anziché al momento del rimborso o del riscatto.

Misure in materia di lavoratori frontalieri (commi 97-99)

Stabilito il mantenimento dello status di lavoratore frontaliere ai soggetti che, rientrando nei requisiti previsti dagli accordi Italia-Svizzera, svolgono attività in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al 25% del totale della loro attività, relativamente al periodo che va dal 1° gennaio 2024 all'entrata in vigore del Protocollo di modifica dei predetti accordi

Incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa (comma 161)

Il comma 161 prevede l'esclusione dall'imposizione fiscale delle misure di incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO

Disposizioni in materia di montante contributivo (comma 169)

Prevista la deducibilità dal reddito complessivo del 50% dei contributi versati dal lavoratore per alcune tipologie di maggiorazione della quota di aliquota contributiva all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla relativa Gestione separata.

Bonus nuove nascite (comma 206)

Stabilita la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi del nuovo “Bonus nuove nascite”, un importo *una tantum*, pari a 1.000 euro, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il beneficio è riconosciuto dall'Inps su domanda ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di Isee non superiore a 40mila euro annui.

Spesa detraibile per cani guida (comma 229)

Stabilito l'aumento da 1.000 a 1.100 euro della spesa detraibile, dall'imposta lorda, sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Incremento del “Bonus psicologico” (comma 344)

La legge di Bilancio 2025 rifinanzia il cosiddetto “bonus psicologico” (o “bonus psicologo”), il contributo di sostegno alle spese per sessioni di psicoterapia introdotto dal Dl. n. 228/2021 (articolo 1-*quater*, comma 3). La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l'anno 2024, incrementa le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l'anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

Interventi in materia di premi di produttività (comma 385)

Estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Welfare aziendale (comma 386-391)

Si eleva da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico), per i periodi d'imposta relativi alle annualità 2025, 2026 e 2027, del limite di esenzione, dal computo del reddito

SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO

imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa (commi 386-391)

Inoltre, viene riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale integrazione è applicata a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024 (commi 395-398).

Credito d'imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici (comma 246)

Riconosciuto anche per l'anno 2025, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche imprese (articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145/2018) nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Tassazione agevolata delle mance percepite dal personale di strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (comma 520)

Cresce dal 25 al 30% il limite di reddito percepito nell'anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5 per cento. Si tratta del regime di tassazione agevolata introdotto dall'articolo 1 comma 58 della legge n. 127/2022, che prevede, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (le cosiddette "mance") e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991. Innalzato da 50 a 75 mila euro il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva.

Misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura (commi 541-546)

Il credito d'imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis del DL n. 124/2023) viene esteso anche all'anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nel limite massimo di spesa di 50 milioni. In particolare, i soggetti interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 e successivamente comunicare, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche (comma 551)

Esenzione fiscale, fino a 15mila euro, per periodo di imposta, per i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante.

Misure connesse alla ricostruzione (comma 663)

Viene Prorogata al 31 dicembre 2025, per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma 2016 di cui all'articolo 1 del DL 189/2016, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione.

Non concorrenza ai fini fiscali (Ires e Irpef, in particolare) dei redditi da fabbricati dichiarati inagibili totalmente o parzialmente.

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina Irpef (commi 726-729 e 750-752)

In considerazione della riforma degli scaglioni dell'Irpef, viene disposto il differimento dei termini per la modifica, da parte delle Regioni e dei Comuni, degli scaglioni e delle aliquote sia dell'addizionale regionale sia della addizionale comunale sull'imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027

SINTESI INTERVENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Sostegno economico: Fondo alimentare e Carta dedicata a Te

Con la legge di bilancio 2025 vengono prorogate due misure già in vigore dal 2023 per il contrasto alla povertà:

1. Fondo derrate alimentari: Incremento di 50 milioni di euro dal 2025 per la distribuzione di alimenti agli indigenti tramite organizzazioni caritatevoli.
2. Social Card (Carta acquisti Dedicata a te): Fondo incrementato di 500 milioni per il 2025 per le carte prepagate per l'acquisto di beni alimentari essenziali. La distribuzione avverrà con il supporto dei Comuni, INPS e Poste Italiane. l'importo aggiornato sarà definito da un nuovo decreto ministeriale.

Bonus elettrodomestici in legge di bilancio 2025

Una novità è invece il **bonus economico per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica con copertura fino al 30% del costo** dell'elettrodomestico, con un tetto di:

- 100 euro
- (200 euro per famiglie con ISEE sotto i 25.000 euro).

Il Fondo stanziato è pari a 50 milioni di euro per il 2025.

Semplificazioni per prestazioni INPS e visite invalidità

Revisione delle visite INPS per patologie oncologiche

Fino al 31 dicembre 2025, l'accertamento delle prestazioni per patologie oncologiche potrà avvenire sulla base dei soli atti documentali, salvo richiesta specifica di visita da parte dell'utente o necessità da parte della commissione medica

SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO

Sarà inoltre effettuata un'unica visita INPS valida sia per ottenere le agevolazioni della legge 104/1992 che per il collocamento mirato al lavoro.

Inoltre per tutte le prestazioni INPS (Assegno unico, disoccupazione bonus nido ecc) Dal 1° gennaio 2025, nei casi in cui sia richiesto di documentare un pagamento, l'INPS acquisirà le informazioni direttamente dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, eliminando l'obbligo per l'utente di presentare copia della fattura

Esclusione calcolo assegno unico in ISEE 2025

Confermata l'esclusione del calcolo dell'assegno unico nell'ISEE 2025.

Potenziati Assegno di Inclusione e Supporto Formazione Lavoro

Ci sono variazioni dei parametri ISEE e reddituali che ampliano la platea di beneficiari di ADI e

SFL: Il valore massimo ISEE per Assegno di Inclusione passa da da 9.360 a 10.140 euro.

Viene inoltre incrementato lievemente l'importo sia dell'integrazione al reddito che per l'affitto, come segue:

Parametro	Vecchio Limite	Nuovo Limite
Integrazione reddito familiare annua	6.000 €	6.500 €
Integrazione per famiglie con anziani/disabili	7.560 €	8.190 €
Integrazione affitto annua	3.360 €	3.640 €
Integrazione affitto per anziani/disabili	1.800 €	1.950 €

Bonus Nascita

previsto un nuovo assegno una-tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025, che sarà riconosciuto dall'INPS su domanda; riservato alle famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico), esente Irpef.

Elevamento dell'indennità di congedo parentale

L'indennità per il congedo parentale per i nuovi nati nel 2025 aumenta all'80% per due mesi ulteriori, portando il totale a tre mesi, usufruibili entro il sesto anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Decontribuzione per le lavoratrici madri

La misura di esonero contributivo dedicata alle madri lavoratrici dipendenti con almeno due figli viene estesa alle lavoratrici autonome con reddito non superiore a 40.000 euro annui. Riguarda solo redditi non in regime forfettario.

Bonus asili nido

Da segnalare anche l'ampliamento dell'accesso al bonus per gli asili nido o supporto domiciliare per i figli fino a 3 anni, grazie all'esclusione dal calcolo ISEE degli importi dell'assegno unico.

Detraibilità delle spese scolastiche per istituti paritari

La detrazione per le spese di frequenza scolastica presso istituti paritari aumenta da 800 a 1.000 euro per alunno o studente. La misura interessa sia scuole dell'infanzia, del primo ciclo di

istruzione che le scuole secondarie di secondo grado.

Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stanziati risorse per l'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. La disciplina del Fondo è rinviata ad un successivo decreto ministeriale che definirà i Comuni destinatari e le modalità di riparto delle risorse.

Confermata la proroga di un anno Quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi) con il sistema contributivo, Opzione Donna e Ape sociale. La previdenza complementare, inoltre, aiuterà a far uscire prima i giovani nel sistema interamente contributivo.

Più succulento dal prossimo anno il bonus in busta paga per chi, avendo 62 anni e 41 anni di contributi, decide di rinviare il pensionamento. La quota di contributi che si potrà chiedere in busta paga (il 9,19% della retribuzione di regola) diventa esentasse a differenza di quanto accaduto sino ad oggi.

Sempre in materia di prepensionamento, inoltre, la Manovra proroga le vigenti vie d'uscita anticipate: opzione donna, quota 103, Ape sociale. Tra le altre novità torna il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici che potrà essere concesso, d'accordo con l'interessato, sino al 70° anno. Grazie ad alcune modifiche apportate, migliora il bonus di contributi figurativi a favore delle lavoratrici madri con l'estensione da 3 a 4 figli.

Quota 103

La novità principale resta la proroga di un anno di Quota 103 contributiva. Potranno, dunque,

SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO

conseguire la prestazione tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi che raggiungono 62 anni e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2025. Al fine del raggiungimento dei 41 anni di contributi si contano, come noto, tutte le contribuzioni non sovrapposte temporalmente presenti nelle gestioni previdenziali Inps con esclusione delle Casse Professionali.

Il calcolo della pensione avverrà con il sistema contributivo e la misura dell'assegno così calcolato non potrà eccedere le quattro volte il trattamento minimo Inps (cioè 2.394,44€ lordi al mese da rivalutare per il 2025) sino al raggiungimento dell'età di 67 anni. Superata questa età viene messa in pagamento anche la quota eccedente il tetto. Confermate le finestre mobili: 7 mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato; nove mesi per il settore pubblico. Il comparto scuola coinvolto nella proroga potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2025.

Resta ferma la regola dell'incumulabilità del trattamento pensionistico Quota 103 con redditi da lavoro, dipendente o autonomo, con la sola eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000€ annui.

La proroga della misura si porta dietro anche il cd. «incentivo al posticipo al pensionamento», cioè la facoltà per il lavoratore dipendente in possesso dei requisiti di Quota 103, di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%). A differenza della versione vigente si prevede che l'incentivo non costituisca reddito da lavoro dipendente e, pertanto, diventa esente da Irpef.

Pubblico Impiego

Nel pubblico impiego la Manovra 2025 conferma un cambio di rotta rispetto al passato con l'obiettivo di incentivare la permanenza sul posto di lavoro anche per chi possiede i requisiti per il pensionamento. L'obiettivo viene raggiunto, da un lato, attraverso l'innalzamento dei limiti ordinamentali che dagli attuali 65 anni di età (validi per la generalità dei dipendenti pubblici) vengono agganciati all'età pensionabile (cioè 67 anni).

SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO

Viene, poi, abrogato l'obbligo di collocamento in pensione d'ufficio previsto dall'articolo 2, co. 5 del dl n. 101/2013 (cd. decreto D'Alia). La disposizione da ultimo richiamata impone alle P.A. la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne) all'età ordinamentale, cioè 65 anni (67 anni dal 2025). Viene abrogata pure la facoltà, prevista dall'articolo 72, co. 11 del dl n. 112/2008 della risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto il diritto a pensione anticipata (in tal caso prima del limite ordinamentale).

Infine alle Pa viene riconosciuta la possibilità di trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente il personale «anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili». Il trattenimento è consentito non oltre il compimento del 70° anno di età. La predetta facoltà non riguarda il personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello stato (i quali, tuttavia, hanno limiti ordinamentali più alti).

Opzione Donna

Opzione Donna viene confermata con le restrizioni attuali (cioè solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate) a condizione che siano stati raggiunti 61 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2024. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Ape Social

L'Ape Sociale viene prorogata sino al 31 dicembre 2025 sempre con la conferma il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi. Non ci sono cambiamenti in merito alle categorie beneficiarie e viene confermata la regola dell'incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L'assegno è calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell'importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all'inflazione fino al

SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO

raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni.

Bonus Mamme

La riforma Dini riserva, alle lavoratrici mamme, un trattamento di favore ai fini dell'accesso alla pensione calcolata per intero con la regola contributiva: la possibilità di avere riconosciuto un periodo di accredito figurativo in relazione ai figli, così da accedere prima al riposo. Tale periodo è pari a 4 mesi per figlio nel limite massimo di 12 mesi (quindi 3 figli). La manovra eleva a 16 mesi il limite, che opererà in relazione a 4 o a più figli. Si ricorda che, in alternativa ai mesi di anticipo della pensione, la lavoratrice può optare per l'applicazione di un coefficiente più alto (cioè, relativo a un'età più alta) per il calcolo della pensione. L'elevazione è pari ad un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli.

Previdenza Complementare

Viene introdotta la facoltà, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del raggiungimento dei seguenti «importi soglia»:

- Una volta il valore dell'assegno sociale previsto per la liquidazione della pensione di vecchiaia contributiva all'età di 67 anni unitamente a 20 anni di contributi;
- Tre volte il valore dell'assegno sociale per la liquidazione della pensione anticipata con 64 anni di età. In tal caso, tuttavia, il requisito contributivo necessario per l'accesso alla prestazione sarà di 25 anni (30 anni dal 2030) in luogo dei 20 anni di contribuzione effettiva previsto attualmente (e che resterà tale per chi non si avvale della predetta facoltà) e la prestazione non sarà cumulabile, sino all'età di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000€ annui.

La modifica non è di immediata applicazione. Servirà un decreto interministeriale Lavoro-Economia che fissi le modalità di conteggio della rendita di previdenza complementare maturata.

SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO

Assegni minimi

La manovra, inoltre, conferma il ritorno ai vecchi criteri di perequazione delle pensioni con un aumento straordinario degli assegni minimi per il biennio 2025-2026. Per il solo 2025 la manovra incrementa di 8 euro mensili l'importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate - ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione - che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali.

Le altre modifiche

Da segnalare anche ulteriori misure.

Tra queste, in particolare, la possibilità ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, che percepiscono redditi d'impresa anche in regime forfettario, di richiedere, attraverso comunicazione telematica all'INPS, una riduzione della contribuzione dovuta pari al 50 per cento per i primi tre anni.

Dal 1° gennaio 2030 l'importo soglia necessario per l'accesso alla pensione anticipata con 64 anni di età e 20 anni di contributi (per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) salirà da 3 volte l'assegno sociale a 3,2 volte (restano ferme le agevolazioni per le madri che vedono una riduzione a 2,8 volte in presenza di un figlio e 2,6 volte in presenza di due o più figli).

Chi si iscrive per la prima volta alla previdenza pubblica obbligatoria dal 1° gennaio 2025 (cioè non ha contribuzione anteriore) potrà, inoltre, scegliere di aumentare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una aliquota contributiva pensionistica a proprio carico maggiore sino a due punti percentuali.

Infine viene abrogata la possibilità prevista dall'articolo 2-ter del dl n. 30/1970, per i titolari di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti).

SEDE PROVINCIALE DI AVELLINO

mezzadri e coloni, artigiani e esercenti attività commerciali) - nonché per i superstiti per quanto concerne la pensione di reversibilità - di chiedere la riliquidazione della pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali, con possibilità di utilizzare i contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ai fini del perfezionamento del relativo diritto a pensione.